

Utilizzo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

destinazione:		
CCNL 22 gennaio 2004, articolo 33	<p><b>indennità di comparto</b></p> <p>1) Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.                      2) L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.                      3) L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare                      4) (...) a tal fine vengono prelevate le corrispondenti <b>risorse stabili</b> dalle disponibilità dell'articolo 31, comma 2.                      5) Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riasquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31 comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate, in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti</p>	13.063,99
articolo 34	<p><b>progressioni orizzontali</b></p> <p>Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'articolo 5 del CCNL del 31 marzo 1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste <b>dall'articolo 31, comma 2 (risorse stabili)</b>.</p> <p>E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 1° aprile 1999 (vincolo del cd. <i>costo medio ponderato</i>)</p>	30.808,83
CCNL 31 marzo 1999, articolo 7, comma 7  CCNL 14 settembre 2000, articolo 31, comma 7 e CCNL 5 ottobre 2001, articolo 6	<p><b>Altri istituti contrattuali a carattere "stabile" (Relazione ARAN al CCNL 22 gennaio 2004)</b></p> <p>primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL 31 marzo 1999 (indennità 2<sup>^</sup> - 3<sup>^</sup> 4<sup>^</sup> qualifica )</p> <p>incremento dell'indennità del personale educativo degli asili nido</p>	432,24
<b>istituti da finanziarsi con risorse stabili - totale</b>		<b>44.305,06</b>

lettera f) - CCNL 9 maggio 2006, articolo 7	<p><b>CCNL 1° aprile 1999, articolo 17</b></p> <p>compensare esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie <b>B e C</b>, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'articolo 11, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999.</p> <p>compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria <b>D</b> che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative</p> <p>compenso in misura non superiore a <b>2.500 euro lordi</b>.</p>	
	categoria B	0,00
	categoria C (Giacomini 1.000, De Oliveira 2.500, Fregoni 2.500)	6.000,00

	destinazione:	
		categoria D 0,00
lettera i)	<p>Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di (massimo <b>300 euro lordi</b>):</p> <p>ufficiale di stato civile e anagrafe (Manni 300; Patucelli300; Di Martino 300) 900,00</p> <p>ufficiale elettorale 0,00</p> <p>responsabile dei tributi 0,00</p> <p>compiti di responsabilità affidati agli archivisti informatici 0,00</p> <p>addetti uffici per le relazioni con il pubblico 0,00</p> <p>formatori professionali 0,00</p> <p>funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori 0,00</p> <p>personale addetto ai servizi di protezione civile 0,00</p>	
lettera c)	retribuzione di posizione e di risultato con esclusione dei comuni di minori dimensioni demografiche	0,00
lettera d)	<p>indennità di turno (articolo 22 del CCNL 14 settembre 2000) 0,00</p> <p>indennità di rischio (articolo 41 del CCNL 22 gennaio 2006): 5 op + 2 au 1.750,20</p> <p>indennità di reperibilità (articolo 23 del CCNL 14 settembre 2000) 1.586,35</p> <p>maneggio valori (articolo 36 del CCNL 14 settembre 2000) 375,00</p> <p>orario notturno, festivo e notturno-festivo (art. 38 del CCNL 14 settembre 2000) 0,00</p>	
lettera e)	<p>compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni <i>particolarmente disagiate</i> da parte del personale delle categorie A, B, C:</p> <p>orario prolungato e frazionato degli autisti scuolabus (500 + 500) 1.000,00</p> <p>orario prolungato e frazionato del messo 0,00</p> <p>attività sportello unico immigrazione 800,00</p> <p>proporzionale al numero di "<b>rientri</b>" effettuati per esigenze di servizio (gettone lordo di euro 20 per ogni rientro) 600,00</p>	
lettera g)	specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate all'articolo 15, lettera K, del CCNL 1° aprile 1999 (" <i>risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati...</i> ");	
comma 3	indennità di lire 1.500.000 prevista dall'articolo 37, comma 4, del CCNL 6 luglio 1995, a tutto il personale della ex qualifica 8 <sup>a</sup> che ne beneficiava al 1° aprile 1999 e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa (...). Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ( <b>risorse stabili</b> ).	
comma 7	incentivazione di processi di mobilità, compensi <i>una tantum</i>	
CCNL 22 gennaio 2004, articolo 32, comma 7	alte professionalità (articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004)	
CCNL 22 gennaio	<p><b>compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi</b></p> <p>1) l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lettere a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.</p> <p>2) i compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.</p>	

	<b>destinazione:</b>	
2004, articolo 37	4) non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.	
	<b>interventi mirati per il miglioramento dei servizi e della produttività</b>	<b>14.700,00</b>
	<b>totale</b>	<b>27.711,55</b>
	<b>residuo da distribuire previa valutazione</b>	<b>20.603,80</b>
<b>istituiti da finanziarsi con risorse variabili e con l'eventuale eccedenza di stabili - totale</b>		<b>48.315,35</b>